

DISCIPLINARE TECNICO

RECANTE I CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE:

- ✓ **L. 10/91**
- ✓ **D.P.R. 412/93**
- ✓ **D.P.R. 551/99**
- ✓ **D.Lgs. 192/2005**
- ✓ **D.Lgs. 152/2006**
- ✓ **D.Lgs. 311/2006**
- ✓ **D.M. 28/04/2005 e Circolare del Ministero dell'Interno n.52 del 20.11.1982**
- ✓ **D.G.R della Campania n.21 DEL 19.02.2007**
- ✓ **D.P.R. 74/2013**
- ✓ **L. n.90/2013**
- ✓ **Circolare della Regione Campania prot. 2013 – 0809614 del 26.11.2013**
- ✓ **D.Lgs n.102/14**
- ✓ **D.M. 10.02.2014**
- ✓ **Linee Guida ENEA del 26.09.2014**
- ✓ **D.M.26.06.2015**
- ✓ **D.M. 186/2017**
- ✓ **D.P.R. 146/2018**
- ✓ **Legge Regionale N° 39 del 20.11.2018**
- ✓ **UNI 10389-1/2019**
- ✓ **D.Lgs. 48/2020**
- ✓ **UNI 10683/2022**
- ✓ **UNI 10389-2/2022**
- ✓ **UNI 11859-1/2022**
- ✓ **D.G.R. della Campania n.100 del 29.02.2024**

CAPO I NORME GENERALI

Art.1 Premessa

Le attività di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva sono svolte nel superiore interesse pubblico alla salubrità dell'aria ed alla sicurezza ambientale. Esse sono pertanto necessarie per assicurare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia, al regolare esercizio e conduzione degli impianti nonché alla loro corretta installazione.

La legge n.10/91, nell'ambito delle «norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, stabiliva all'art.31 comma 4 che «i Comuni con più di 40mila abitanti e le Province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti».

In ambito europeo, la normativa di riferimento è rappresentata dalla Direttiva n. 2002/91/CE sull'efficienza energetica degli edifici nella Comunità Europea recepita a livello nazionale con il D.Lgs n.192/05 e ss.mm.ii. che ha disciplinato, tra l'altro, le modalità di effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni dei sistemi di climatizzazione invernale ed estiva nonché la manutenzione e l'esercizio degli stessi.

La Regione Campania, ai sensi degli artt. 9, 10 e 17 del D.Lgs. n.192/05, ha recepito la Direttiva n.2002/91/CE con la D.G.R. n.21 del 19/01/2007. Nella stessa, tra l'altro, si:

1. individuava, nelle more della definizione degli atti normativi e tecnico-amministrativi, nei comuni con più di 40.000 abitanti e nelle province, per la restante parte del territorio, gli organismi competenti per l'effettuazione delle verifiche degli impianti termici, ai sensi della legge n.10/91, del D.P.R. n.412/93 e ss.mm.ii;
2. consentiva, analogamente, ai comuni e alle province, che avessero già attivato con propri atti amministrativi le verifiche degli impianti termici, ai sensi dell'allegato «L» del D.Lgs. n.192/05, l'utilizzo delle procedure in corso.

Con il D.P.R. n.74/13 sono stati conseguentemente ridefiniti ed integrati i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. n.192/05 e ss.mm.ii.

In data 26/11/2013, la Regione Campania, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'art.10 del D.P.R. n.74/13, nel provvedere affinché venisse assicurata la coerenza dei propri provvedimenti con le nuove disposizioni, assunte come riferimento minimo inderogabile, ha emanato la Circolare (Prot. 2013 – 0809614) sull'applicazione del D.P.R. n.74/13 con la quale, ha precisato che «restano in vigore le disposizioni e le competenze già stabilite dalla Regione Campania con D.G.R. n.21/07 in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici».

Di conseguenza, la Provincia di Benevento, quale Autorità Competente, ha provveduto ad adeguare le proprie disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari alle previsioni di cui al D.P.R. n.74/13, assumendole come riferimento minimo inderogabile (art.10 comma 2 del D.P.R. n.74/13).

Successivamente la Regione Campania con la legge regionale n. 39 del 20 novembre 2018, all'art. 2, comma 2, nel confermare che le Autorità Competenti relative ai Comuni inferiori ai quarantamila abitanti sono individuate nella Città Metropolitana di Napoli e nelle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno secondo le rispettive competenze, ha previsto al comma 5 dell'anzidetto articolo che la Provincia di Benevento, quale Autorità Competente, può svolgere le attività di propria competenza anche mediante l'affidamento del servizio ad organismi qualificati ed in possesso dei requisiti di cui all'Allegato C) del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 denominati soggetti esecutori, per la gestione e l'implementazione delle attività riguardanti l'accertamento e

l'ispezione degli impianti termici, con onere a carico degli utenti.

La Provincia di Benevento in data 15.05.2019 con nota prot. n. 14417, ha comunicato alla Regione Campania di continuare a seguire le procedure previste dal proprio disciplinare tecnico oltre la data di scadenza dei 180 giorni e cioè successivamente al 21.05.2019, termine entro il quale avrebbe dovuto adeguare l'anzidetto disciplinare alla predetta legge regionale, in quanto non ancora approvate ed emanate entro quella data dalla Regione Campania le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 7 dell'art.28 (norme transitorie) previste dalla legge regionale n.39/2018, quelle per il controllo dell'efficienza energetica dei generatori alimentati a fonte biomassa nonché le linee guida per disciplinare l'esecuzione delle ispezioni rispettivamente, ai sensi dell'art.9 comma 14 e dell'art. 11 comma 2 della predetta legge regionale.

In data 17.12.2021 con nota prot. n.28158, la Provincia di Benevento ha comunicato alla Regione Campania di dare inizio con il biennio di dichiarazione 2022-2023 all'attività di manutenzione e controllo degli impianti alimentati da fonte biomassa solida, attraverso la trasmissione del rapporto di controllo tecnico connesso alla manutenzione tipo 1BS, ai sensi dell'art. 9 comma 15 della legge regionale n.39/2018.

Successivamente la Provincia di Benevento con le note prot. n.0016462 del 28/06/2023 e prot. n.0027812 del 14/11/2023, ha chiesto alla Regione Campania di poter procedere all'attività ispettiva sui gruppi termici a biomassa solida secondo le modalità indicate nelle predette note e regolamentate con le disposizioni del proprio disciplinare tecnico.

In seguito la Regione Campania, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della Legge n.39/2018, ha adottato con delibera di Giunta Regionale n.100 del 29.02.2024 le Linee Guida per l'attuazione dell'anzidetta legge(norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici) provvedendo:

- a definire i valori minimi di rendimento da rispettare al fine di garantire l'efficienza per i gruppi termici a biomassa solida, ai sensi dell' art. 9, comma 14,della L.R. 39/2018;
- all'emanazione delle linee guida che disciplinano l'esecuzione delle ispezioni, ai sensi dell' art. 11, comma 2, della legge L.R. 39/2018;
- all'emanazione delle linee guida in materia di contributo degli impianti termici ed il contributo dell'attività ispettiva, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L.R. 39/2018;
- ad istituire l'elenco regionale degli ispettori degli impianti termici, ai sensi dell'art.18, comma 1 della L.R. 39/2018.

La Provincia di Benevento con nota prot. n.21983 del 09.09.2024, nel richiamare la precedente nota prot. n. 18411 del 18.07.2024, ha comunicato alla Regione Campania a seguito dell'adeguamento del disciplinare tecnico di dare inizio all'attività ispettiva sugli impianti alimentati a biomassa solida.

Art.2

Oggetto del Disciplinare Tecnico

La Provincia di Benevento quale autorità competente nell'ambito della propria autonomia, con il presente Disciplinare Tecnico:

- A. stabilisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari sul territorio di competenza.
- B. individua e conferma nell'Agenzia Sannita per l'Energia e l'Ambiente (ASEA) l'organismo territoriale di controllo titolare della funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, quale regolamentata dal presente Disciplinare Tecnico;
- C. ordina l'attività di accertamento amministrativo ed ispezione tecnica in sito sugli impianti di cui all'anzidetta lettera «A».

Art.3

Obblighi dell'ASEA

L'ASEA, quale Organismo Territoriale di Controllo, nel rispetto del presente Disciplinare Tecnico, svolge i propri compiti per:

- A. assicurare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio, nel controllo e nella manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari sul territorio di competenza;
- B. acquisire i dati necessari alla costituzione, alla gestione ed al costante aggiornamento di un sistema informativo relativo agli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, stabilendone modalità, termini e procedure.

Pertanto, l'ASEA, in funzione degli obiettivi di cui ai suddetti punti «A e B», in dettaglio:

1. esegue l'accertamento e l'analisi dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) pervenuti e/o dei Rapporti di Controllo e Manutenzione (RCM) degli impianti alimentati a biomassa solida;
2. esegue l'accertamento documentale e qualora ne rilevi la necessità, si attiva, presso i responsabili degli impianti affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari ai sensi dell'art.31 comma 3 della legge 9 gennaio 1991 n.10, del D.P.R. n.412/93, del D.P.R. n.551/99 e del D.P.R. n.74/13 e ss.mm.ii.;
3. censisce, sul territorio di competenza, gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, gestendo ed aggiornando il catasto territoriale degli impianti termici (Ca.T.I.T.) di cui all'art. 9, comma 3, del D.Lgs. n.192/05 e ss.mm.ii.;
4. promuove ed organizza campagne di informazione e sensibilizzazione a favore dei cittadini.

Sono soggetti al presente disciplinare tutti gli impianti termici, individuali o centralizzati, per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, installati sul territorio di competenza della provincia di Benevento, nonché tutti gli impianti ad essi assimilati di cui all'allegato "A" del D.Lgs. n. 192/05 e dall'allegato "A" del D.M. 22/11/2012.

Sono esclusi i controlli previsti dalla legislazione sulla sicurezza degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva a carico dei Comuni, dell'A.S.L., dei VV.F. e dell'INAIL (ex ISPESL).

Art.4 **Definizioni**

Ai fini dell'applicazione del presente Disciplinare Tecnico si intende per:

1. **accertamento:** l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
2. **attestato di prestazione energetica (APE):** il documento redatto ed asseverato da un professionista abilitato è rilasciato per edifici costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati all'art.6 comma 6 della legge n.90/13. L'APE contiene la «targa energetica» che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile. Per misurarle, il tecnico deve analizzare le caratteristiche termigrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. L'attestato deve contenere anche i dati catastali dell'immobile. Nel caso si debba vendere la propria abitazione o stipulare un nuovo contratto di locazione per trovare un inquilino, i relativi annunci commerciali tramite tutti i mezzi di comunicazione devono riportare l'Indice di prestazione energetica (IPE) dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente, contenute nell'attestato di prestazione energetica.
3. **autorità competente:** l'Ente che, sulla base di specifiche disposizioni regionali, è titolare della funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici così come definiti dall'art. 2 comma 1 lettera l- tricies del Dlgs 192/05;
4. **biomassa legnosa:** i materiali identificati nella Parte II, Sezione 4, Punto 1, lettere a), b), c), d), e) dell'Allegato X alla parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
5. **bollino seriale:** rappresenta l'attestazione di avvenuto pagamento del contributo di impianti termici e riporta l'anno di emissione, la tipologia d'impianto, il numero progressivo ed i dati relativi all'autorità emittente competente per territorio;
6. **C.A.I:** Contributo attività ispettiva;
7. **Ca.T.I.T.:** catasto territoriale impianti termici;
8. **caminetto aperto:** un focolare a bocca aperta alimentato da biomassa legnosa in cui l'aria comburente è prelevata dall'ambiente stesso in cui l'apparecchio è posto mentre lo scarico dei fumi avviene all'esterno.
9. **caminetto chiuso:** un focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa in cui il prelievo dell'aria comburente e lo scarico dei fumi avviene all'esterno dell'ambiente in cui l'apparecchio è posto.

10. **certificazione energetica dell'edificio:** il complesso delle operazioni svolte dai soggetti abilitati per il rilascio dell'attestato di prestazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio;
11. **C.I.T:** Contributo impianti termici;
12. **combustione:** il processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
13. **conduttore di impianto termico:** l'operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
14. **conduzione di impianto termico:** l'insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
15. **consulenza energetica:** il parere sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente;
16. **controllo:** la verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
17. **dichiarazione di avvenuto controllo di efficienza energetica e manutenzione:** la trasmissione e/o consegna, a cura del manutentore, nel rispetto del termine fissato, del **Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE)** all'Organismo Territoriale di Controllo. I (RCEE) devono essere corredati del contributo economico previsto per la fascia di potenza cui l'impianto afferisce.
18. **edificio adibito ad uso pubblico:** è un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici;
19. **edificio di proprietà pubblica:** un edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;
20. **esercizio dell'impianto termico:** l'attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;
21. **fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale:** è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo;
22. **fluido termovettore:** il fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
23. **fonti energetiche rinnovabili:** quelle definite all'art.2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 28 marzo 2011, n.28;
24. **gradi giorno di una località:** il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata. L'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;
25. **impianto termico ai sensi Decreto legislativo 10 giugno 2020 n. 48:** impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici: a. i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate; b. gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo (Ministero delle Attività Produttive: lettera del 24/03/1998, prot. n.206312);
26. **impianto termico di nuova installazione:** un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;
27. **indice di prestazione energetica EP parziale:** il fabbisogno di energia primaria parziale riferito ad un singolo uso energetico dell'edificio riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m³anno;
28. **indice di prestazione energetica EP:** il fabbisogno di energia primaria globale riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo riscaldato, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m³anno;
29. **involucro edilizio:** l'insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio;

30. **ispezioni sugli impianti termici:** gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati afferenti all'Organismo Territoriale di Controllo, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente Disciplinare Tecnico;
31. **locale tecnico:** l'ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi ed invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;
32. **macchina frigorifera:** qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
33. **manutenzione:** l'insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza, la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;
34. **manutenzione ordinaria dell'impianto termico:** le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
35. **manutenzione straordinaria dell'impianto termico:** gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
36. **occupante:** chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
37. **organismo territoriale di controllo:** l'organismo che esercita, per conto dell'autorità competente, la funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici così come definiti dall'art. 2 comma 1 lettera l- tricies del Dlgs 192/05;
38. **ponte termico:** la discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza agli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro);
39. **ponte termico corretto:** la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) che non supera per più del 15% la trasmittanza termica della parete corrente;
40. **potenza termica convenzionale di un generatore di calore:** la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo. L'unità di misura utilizzata è il kW;
41. **potenza termica del focolare di un generatore di calore:** il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato. L'unità di misura utilizzata è il kW;
42. **potenza termica utile nominale:** la potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;
43. **proprietario dell'impianto termico:** il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;
44. **rapporto di controllo e manutenzione (RCM) di un generatore di calore alimentato da biomassa solida:** rapporto di controllo e manutenzione denominato tipo 1 BS.
45. **Rapporto di Controllo Tecnico (RCT) o di prova:** il documento, redatto su apposito pre-stampato, sul quale il tecnico ispettore riporta i risultati dell'ispezione eseguita;
46. **rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore:** il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
47. **rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico:** il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, ed i suoi successivi aggiornamenti;
48. **rendimento termico utile di un generatore di calore:** il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
49. **responsabile dell'impianto termico:** l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore in

caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;

50. **ristrutturazione di un impianto termico:** un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore. Rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
51. **SCOP:** il coefficiente di prestazione medio stagionale delle pompe di calore determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione invernale;
52. **SEER:** il coefficiente di prestazione medio stagionale delle macchine frigorifere determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione estiva;
53. **servizi energetici degli edifici:** a) climatizzazione invernale: la fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa; b) produzione di acqua calda sanitaria: la fornitura, per usi igienici sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici; c) climatizzazione estiva: la compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti; d) illuminazione: la fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
54. **sostituzione di un generatore di calore:** la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;
55. **sottosistema di generazione:** l'apparecchio o l'insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità: a) prodotto dalla combustione b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, ecc.); c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura; d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
56. **stufa:** l'apparecchio adibito alla climatizzazione invernale in cui il calore viene trasferito all'aria dell'ambiente per scambio diretto;
57. **superficie utile:** la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l'altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell'unità immobiliare, tale superficie è utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica;
58. **temperatura dell'aria in un ambiente:** la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 8364-1;
59. **termocamino:** un focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa e che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata.
60. **termocucina:** una termostufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno.
61. **termoregolazione:** il sistema che permette il mantenimento di una temperatura costante nella singola unità immobiliare, ovvero in parti di essa o nei singoli ambienti che la compongono, programmabile su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.
62. **termostufa:** un apparecchio adibito alla climatizzazione invernale che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata;
63. **terzo responsabile dell'impianto termico:** la persona giuridica e/o fisica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal titolare ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
64. **trasmissione termica:** il flusso di calore che passa attraverso una parete per m² di superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo;
65. **unità cogenerativa:** l'unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
66. **unità di micro-cogenerazione:** l'unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW

rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

67. **unità immobiliare residenziale e assimilata:** l'unità immobiliare, a se stante o inserita in un edificio, prevista per l'utilizzo come civile abitazione, effettivamente usata come tale o sede di attività professionale (es. studio medico o legale) o commerciale (es. agenzia di assicurazioni) o associativa (es. sindacato, patronato);
68. **valori nominali delle potenze e dei rendimenti:** i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

Art.5

Criteria generali, requisiti e soggetti responsabili

L'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell'impianto di climatizzazione e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto.

Il responsabile dell'impianto è individuato in base alla tipologia dell'impianto termico. Il responsabile dell'impianto termico è:

- a) Il proprietario o l'utilizzatore dell'unità abitativa al cui servizio è installato l'impianto termico nel caso di abitazioni od unità abitative dotate d'impianto termico autonomo;
- b) l'amministratore del condominio nel caso di impianti termici centralizzati al servizio dell'edificio condominiale;
- c) il terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 6 del d.p.r. 74/2013 qualora sia stato formalmente delegato da uno dei soggetti di cui alle lettere a) e b).

Il terzo responsabile informa l'ASEA:

- a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi dal conferimento della stessa, con atto scritto avente data certa;
- b) della revoca, della rinuncia o della decadenza dall'incarico di terzo responsabile previa comunicazione sottoscritta tra le parti (proprietario/ terzo responsabile), entro i successivi due giorni lavorativi, a cura di una delle parti;
- c) delle variazioni relative sia alla tipologia che alla titolarità dell'impianto, verificatesi entro i successivi due giorni lavorativi.

La variazione del responsabile dell'impianto termico è comunicata all'ASEA, a cura del nuovo responsabile, utilizzando la modulistica predisposta dalla medesima società:

- a) entro dieci giorni, se la modifica è conseguente alla nomina di un nuovo responsabile, per gli impianti condominiali;
- b) entro trenta giorni per gli impianti singoli a servizio di specifiche unità immobiliari, se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o utilizzatore o occupante a qualsiasi titolo.

La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.

In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato il terzo responsabile.

In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui all'art.6 comma 1 del D.P.R. n.74/13, non può essere rilasciata salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici condominiali, la predetta garanzia è fornita apposta delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato (terzo responsabile) al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori. Il responsabile dell'impianto o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'art.15 commi 5 e 6 del D.Lgs. n.192/05, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.

Il terzo responsabile, ai fini dell'art.6 comma 3 del D.P.R. n.74/13, comunica tempestivamente in forma scritta

al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto di climatizzazione affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi.

In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.

Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati.

Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

Per gli impianti termici civili di potenza termica superiore a 232 kW, ai sensi dell'art.287 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, è prevista la figura del conduttore di impianti termici in possesso del patentino di abilitazione di 2° grado, che dovrà garantire il controllo e la funzionalità della centrale termica avendo cura di annotare sul registro di conduzione dell'impianto, i parametri dei consumi del combustibile ed i risultati delle diagnosi energetiche.

Nel caso di impianti di climatizzazione con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, fermo restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o dell'attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

Art.6

Controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione

Il responsabile dell'impianto si avvale di un tecnico, di seguito denominato manutentore che, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n.37, è incaricato di eseguire le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici e ad effettuare i controlli di efficienza energetica di cui al successivo art. 7.

Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto di climatizzazione devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente, mediante l'allegato C del presente Disciplinare Tecnico, così come previsto dall'art.7, comma 4 del D.P.R. n.74/13.

Qualora non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dispositivi facenti parte dell'impianto di climatizzazione, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

L'installatore per impianti di nuova realizzazione ed il manutentore degli impianti di climatizzazione per quelli esistenti, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) devono essere effettuate.

Gli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva o per la preparazione di acqua calda sanitaria, devono essere muniti del libretto di impianto per la climatizzazione.

Il responsabile dell'impianto provvede a far aggiornare dal proprio manutentore il libretto d'impianto di climatizzazione, utilizzando il modello di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014, e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

Il manutentore incaricato al termine di ciascun intervento ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere il pertinente rapporto di controllo e manutenzione. Copia del rapporto è consegnata al responsabile dell'impianto che la conserva e la allega al libretto.

La documentazione è conservata dal responsabile dell'impianto per cinque anni ed esibita all'atto dei controlli e delle verifiche ispettive.

In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile il libretto dell'impianto deve essere consegnato all'avente causa, debitamente aggiornato, con gli allegati.

Art.7

Controllo dell'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione

Il controllo di efficienza energetica, di cui al presente articolo, è obbligatorio per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.

Sono esclusi dall'attività di controllo:

a) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, costituiti esclusivamente da pompe di calore e collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 10 kW;

b) gli impianti per la climatizzazione estiva, composti da una o più macchine frigorifere, la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;

c) i radiatori individuali, le cucine economiche, le termo-cucine ed i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica;

d) i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Il controllo di efficienza energetica riguarda:

- il sottosistema di generazione come definito all'art.4 del presente Disciplinare Tecnico;

- la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

- la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

Il controllo di efficienza energetica, prevede la compilazione, in tutte le sue parti, del pertinente Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica di seguito RCCE, secondo i modelli previsti dall'Allegato A) del D.P.R. n.74/2013.

La cadenza e validità del RCCE, per ciascuna tipologia di impianto, decorre dalla data di rilascio del rapporto di controllo redatto con i contenuti minimi e la tempistica prevista nell'allegato A) del presente disciplinare, ai sensi dell'art.9 comma 9 della legge regionale n.39/2018.

Il controllo di efficienza energetica deve essere, inoltre, effettuato:

- all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;

-nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;

- nel caso di interventi che non rientrano tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

A partire dalla data di effettuazione delle operazioni indicate al punto precedente, la successiva attività di controllo dell'efficienza energetica è eseguita applicando la tempistica prevista dall'anzidetto allegato A).

Il controllo di efficienza energetica ai sensi di quanto previsto dall'art.10, comma 3, lett.a-1) del D.P.R. n.74/13 si esegue anche sugli impianti con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, la cui presenza si può riscontrare per lo più in edifici pubblici e/o scolastici.

Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limiti riportati nell'Allegato B di cui al D.P.R. n.74/13.

I generatori di calore per i quali siano stati rilevati durante le operazioni di manutenzione rendimenti di combustione inferiori ai valori fissati dall'Allegato B del D.P.R. n.74/13, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore accertamento da parte dell'ASEA, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze della verifica effettuata. Tali generatori di calore sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. n.74/13.

Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

Art.8

Impianti termici e generatori disattivati

Sono considerati impianti termici e generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e il generatore non può funzionare, quelli non collegati ad una fonte di energia e quelli che, pur essendo completi, sono stati disattivati dal manutentore.

I responsabili degli impianti termici nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori trasmettono all'ASEA, entro trenta giorni dalla data di disattivazione e comunque entro il termine di scadenza del biennio in corso per la presentazione dei RCEE o RCM la seguente documentazione:

- dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di disattivazione dell'impianto di climatizzazione da parte del responsabile dell'impianto;

- rapporto RCEE o RCM, in copia, completo del bollino seriale e riportante i dati tecnici dell'impianto di climatizzazione rilasciato dal manutentore;

-dichiarazione di conformità riferita alla disattivazione dell'impianto, intesa come "ristrutturazione" del medesimo rilasciata dal manutentore;

- documento di riconoscimento valido del responsabile dell'impianto.

La mancata trasmissione della predetta documentazione comporterà l'invio dell'avviso di ispezione con l'addebito del contributo C.A.I. riferito alla fascia di potenza dell'impianto.

Una copia della dichiarazione, del RCEE o del RCM, sono allegate al libretto d'impianto.

L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto all'ASEA.

L'ASEA può effettuare controlli a campione gratuiti su tutti gli impianti dichiarati disattivati.

La dichiarazione di disattivazione è obbligatoria per tutti gli impianti termici o generatori disattivati presenti sul territorio provinciale.

Art. 9
Personale addetto al servizio

L'ASEA, si impegna ad assicurare la funzione pubblica oggetto del presente Disciplinare Tecnico con personale idoneo.

L'ASEA comunicherà all'Autorità Competente i nominativi del personale volto all'espletamento della funzione di ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari sul territorio di competenza, corredando la predetta comunicazione, con due foto tessera e con la copia della carta d'identità ovvero di altro documento di riconoscimento valido. Sarà altresì tempestivamente comunicata ogni sopraggiunta variazione in merito.

Art. 10
Accertamento ed ispezioni

L'ASEA, nelle more dell'emanazione delle linee guide regionali che disciplinano l'attività delle ispezioni ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica di cui all'art.9 comma 9 del D.P.R. n.74/13, organizza la programmazione delle ispezioni sugli impianti di climatizzazione, su tutto il territorio di competenza, secondo le disposizioni previste dall'art. 10, comma 3 lett. a/1) del DPR 74/13 e dall'art. 10 della L.R. 39/2018.

L'organizzazione e la gestione dell'attività ispettiva compete all'ASEA.

L'ASEA provvede all'accertamento dei RCEE pervenuti e, se ne rileva la necessità, provvede ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere i coerenti adeguamenti tecnici e documentali.

L'ASEA, in base al numero dei rapporti di controllo pervenuti, dispone un numero annuale di ispezioni almeno pari al 5 per cento degli impianti esistenti sul territorio di competenza avvalendosi degli ispettori.

A) Sono soggetti ad ispezione gli impianti di:

- a) climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;
- b) climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW;
- c) produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW, con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

B) Le ispezioni sono disposte prioritariamente quando:

- a) il manutentore rileva nel rapporto di controllo il mancato raggiungimento dei livelli minimi di rendimento o anomalie tali da rendere l'impianto non sicuro;
- b) il manutentore o il terzo responsabile non provvede ad inviare oppure invia in ritardo il RCEE o lo stesso è privo dell'attestazione di pagamento del contributo impianti termici di cui all'allegato B del presente disciplinare tecnico;
- c) a seguito dell'accertamento non risultano soddisfatte le richieste di integrazioni documentali e modifiche tecniche;
- d) gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere hanno anzianità superiore a quindici anni;
- e) vi è una espressa richiesta da parte del responsabile dell'impianto;
- f) in caso di mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo e manutenzione, di cui all'articolo 6 del presente disciplinare tecnico;

C) Sono inoltre sottoposti ad ispezione con il metodo a campione:

- a) gli impianti termici per i quali risulta pervenuto il pertinente RCEE, diversi da quelli di cui al precedente punto B), lettere b) c) ed e). Il campione è determinato annualmente dall'Asea, mediante sorteggio ed è pari almeno al 3 per cento dei rapporti pervenuti, con priorità per gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a dieci anni;
- b) gli impianti termici civili di potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kW, ai fini del rispetto delle

prescrizioni di cui agli articoli 285 e 286 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente). Il campione è determinato annualmente dall'Asea, a margine delle altre ispezioni programmate e comunque nei limiti delle risorse disponibili.

D) L'ASEA, prima dell'avvio delle verifiche, trasmette alla Regione Campania i piani di verifica a campione di cui al precedente punto C, lettere a) e b) e l'elenco dei soggetti campionati. I piani si intendono approvati entro trenta giorni in assenza di osservazioni.

E) L'ASEA esegue, con le cadenze temporali di seguito riportate, le ispezioni sugli impianti:

a) dotati di generatori a combustibile liquido o solido non rinnovabile con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare una volta l'anno;

b) dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni due anni;

c) dotati di macchine frigorifere, con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni quattro anni.

I costi delle ispezioni sono a carico del responsabile dell'impianto secondo le modalità determinate dall'Asea, salvo i casi previsti dai punti C), E).

I rapporti di controllo tecnico (RCT) sono trasmessi telematicamente e consegnati in modo cartaceo all'ASEA a cura degli ispettori.

Gli importi dovuti a precedenti ispezioni non versati dall'utente, saranno recuperati nelle successive visite ispettive programmate sul medesimo impianto.

Dal 1 Luglio 2019, in caso di impianti centralizzati l'ispezione è estesa anche ai sistemi di termoregolazione degli ambienti nonché ai sistemi di contabilizzazione autonoma del calore, al fine di verificare l'ottemperanza alle disposizioni nazionali in materia di uso razionale dell'energia. Tale ispezione di tipo visivo e documentale può comportare la visita dell'ispettore incaricato anche presso le unità immobiliari riscaldate dall'impianto termico centralizzato. Nel caso di impianti per i quali è stata dichiarata l'esenzione dall'obbligo di installazione di tali sistemi a norma di legge, l'ispettore procede alla verifica della veridicità della relazione attestante l'esistenza delle relative condizioni.

Art. 11

Piano per la sicurezza ed igiene del lavoro

L'ASEA si impegna affinché le operazioni di cui al precedente art. 10 siano eseguite conformemente al Piano di Sicurezza da essa elaborato in osservanza del D.Lgs. n.81 del 09/04/08 e ss.mm.ii. che la stessa si impegna ad aggiornare e modificare in funzione dell'evoluzione normativa.

CAPO II ATTIVITÀ

Art. 12

Campagna informativa e promozionale

L'ASEA, nell'assolvere quanto previsto all'art.3 del presente Disciplinare Tecnico, promuove campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini circa la funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti di climatizzazione nel territorio di competenza della Provincia di Benevento.

Le campagne informative sono volte, prioritariamente, a rendere noto alle popolazioni interessate:

1. i criteri e le prescrizioni vigenti in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;
2. le modalità, le procedure e i tempi di acquisizione dei dati del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) e/o del Rapporto di Controllo e Manutenzione (RCM), per la gestione ed il costante aggiornamento del Catasto Territoriale Impianti Termici (Ca.T.I.T.).

L'articolazione della campagna informativa, concordata con l'Autorità Competente, potrà fare ricorso, tra l'altro, ai seguenti mezzi:

- manifesti informativi istituzionali;
- brochures e/o opuscoli informativi;
- inserzioni sulle pagine della stampa locale;
- banner e/o annunci sui maggiori portali web locali;
- cartoncini esplicativi inviati all'utenza;
- messaggi pubblicitari trasmessi sulle emittenti locali (radio e tv).

Art. 13

Ufficio Relazioni con il Pubblico (Front Office)

L'ASEA, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, organizza e gestisce l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (Front Office) legato all'espletamento della funzione oggetto del presente Disciplinare Tecnico.

Art. 14

Rapporti con le associazioni di categoria

L'ASEA, si adopererà a tenere costantemente informate le associazioni di categoria, quali le Associazioni dei Consumatori, degli Artigiani, degli Installatori, dei Manutentori ecc., sull'espletamento della funzione pubblica oggetto del presente Disciplinare Tecnico.

Art.15

Catasto Territoriale Impianti Termici (CaTIT) - Implementazione ed aggiornamento

L'ASEA, in attuazione dell'art.9 comma 3 del D.Lgs. n.192/05 e dell'art.10 comma 4 del D.P.R. n. 74/13, predispone, gestisce e costantemente aggiorna il Catasto Territoriale degli Impianti Termici (Ca.T.I.T.).

Il (Ca.T.I.T.) conterrà le seguenti informazioni:

- A. Anagrafica degli Impianti Termici (codice, indirizzo, tipo di utilizzo, anno di installazione, ecc.);
- B. Anagrafica dei proprietari e/o degli occupanti, a qualsiasi titolo, l'immobile in cui è presente l'impianto (nominativo, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- C. Anagrafica dei terzi responsabili (nominativo, indirizzo, ecc.);
- D. Dati tecnici costituenti l'impianto di climatizzazione;
- E. Dati dei rapporti di controllo di efficienza energetica (RCCE) o dei rapporti di controllo e manutenzione degli impianti alimentati a biomassa solida (RCM) redatti dal manutentore o terzo responsabile;
- F. Dati dei rapporti di controllo tecnico (RCT) redatto dall'ispettore;
- G. Dati riferiti alla geo-localizzazione dell'immobile;

Il (Ca.T.I.T.) è gestito tramite apposito software in grado di elaborare tutte le informazioni inerenti la funzione pubblica oggetto del presente disciplinare nonché, nello specifico, l'organizzazione dell'attività ispettiva.

L'Autorità Competente ha accesso diretto al (Ca.T.I.T.).

L'aggiornamento del (Ca.T.I.T.) avverrà anche con l'inserimento dei dati comunicati dai fornitori dei combustibili, che periodicamente dovranno inviare, così come previsto dall'articolo 17 del D.P.R. n. 551/99 e dall'art.10 comma 4 lett. a) del D.P.R. n.74/13, l'elenco aggiornato degli utenti gestiti nell'anno precedente, con l'inserimento dei dati riportati nei rapporti di controllo tecnico (RCT) redatti dagli ispettori, e con l'inserimento dei dati che saranno forniti dai comuni o dagli utenti.

L'ASEA non è responsabile della veridicità dei dati trasmessi da terzi ma solo della rispondenza tra quelli raccolti e quelli archiviati.

È fatto assoluto divieto all'ASEA di divulgare o utilizzare, per fini diversi dallo svolgimento della Funzione Pubblica oggetto del presente Disciplinare Tecnico, i dati acquisiti al (Ca.T.I.T.).

L'ASEA è responsabile ed incaricata del trattamento dei dati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Alla scadenza del contratto di servizio di cui al presente Disciplinare Tecnico, il Catasto Territoriale Impianti

Termici (Ca.T.I.T.) diventerà gratuitamente di proprietà dell'autorità competente.

Art.16

Dichiarazione di efficienza energetica e dichiarazione di controllo e manutenzione degli impianti a biomassa solida. Bollino Seriale

La dichiarazione di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e quella di controllo e manutenzione degli impianti a biomassa solida è obbligatoria su tutto il territorio di competenza della Provincia di Benevento.

Tale dichiarazione consta, ai sensi dell'art.8 comma 5 del D.P.R. n.74/13 nella trasmissione per via telematica sulla piattaforma web-mantainer dell'ASEA dei Rapporti di Efficienza Energetica (RCEE) o dei rapporti di controllo e manutenzione degli impianti a biomassa solida (RCM) entro sessanta giorni (art.9, comma 6, L.R. n.39/2018) dalla data di effettuazione del controllo e comunque non oltre ed il termine stabilito dall'ASEA.

La dichiarazione è validamente eseguita se riporta il bollino seriale (adesivo cartaceo o telematico) attestante il pagamento del corrispondente contributo impianti termici (CIT), di cui all'allegato B del presente disciplinare tecnico, il timbro e la firma del manutentore o terzo responsabile, nonché la firma del responsabile dell'impianto su ognuno dei due fogli di cui si compone.

In caso di necessità l'ASEA potrà richiedere al manutentore o al terzo responsabile, di portare in visione il secondo foglio della dichiarazione.

Il bollino seriale, oltre al logo della Provincia di Benevento e dell'ASEA, riporta i seguenti dati:

- 1) un codice a barra;
- 2) un codice alfanumerico identificativo dell'impianto di climatizzazione;
- 3) il contributo impianti termici (C.I.T.) di cui all'allegato B del presente Disciplinare Tecnico;
- 4) la «periodicità» del biennio di riferimento;
- 5) la data di esecuzione del controllo.

Il bollino seriale, viene rilasciato dall'ASEA esclusivamente agli operatori del settore (manutentori o terzi responsabili) in possesso;

- ✓ dei requisiti di cui al D.M. 37/08 e ss.mm.ii;
- ✓ del certificato di taratura in corso di validità UNI-10389/1 la cui scadenza è registrata sul Ca.T.I.T.;
- ✓ del certificato di abilitazione per l'installazione e la manutenzione di apparecchi refrigeranti fissi di cui al D.P.R. n.43/12;
- ✓ dell'iscrizione al Registro Operatori/aziende della C.C.I.A.A. di competenza;
- ✓ della certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici Ptf > 350 KW o dell'attestazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 207/10 ctg. OG 11 impianti tecnologici, oppure OS 28 per il ruolo di terzo responsabile;
- ✓ delle credenziali abilitative per l'accesso alla piattaforma telematica web-mantainer dell'ASEA, a seguito della partecipazione ai corsi di formazione predisposti dalla medesima Azienda Speciale;
- ✓ dell'attestato F.E.R. (fonti energia rinnovabile) aggiornato, richiesto esclusivamente per la registrazione sul portale telematico.

L'acquisizione del bollino seriale (contributo CIT) dovrà avvenire improrogabilmente entro il 15 dicembre di ogni anno. Non saranno accettate richieste di proroga. Soltanto per l'anno 2024 sarà disponibile il bollino cartaceo. A partire dall'anno 2025 il rilascio del bollino avverrà esclusivamente con procedura telematica previo pagamento dello stesso a mezzo bonifico a favore dell'Asea.

I manutentori o terzi responsabili, acquisiscono per conto dei titolari degli impianti, anticipandone il costo, il bollino seriale. Il rilascio dei bollini seriali (adesivo cartaceo o telematico) deve essere tracciato e chiaramente identificabile. A tal fine è vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, dei bollini seriali tra operatori¹⁾.

1) LADDOVE L'OPERATORE È UNA DITTA O UN' AZIENDA SI FA RIFERIMENTO AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA MEDESIMA.

Le dichiarazioni che presentano discordanze verranno invalidate.

Il manutentore o il terzo responsabile deve trascrivere sul bollino seriale la data di esecuzione del controllo riportata sul rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) o sul rapporto di controllo e manutenzione (RCM) degli impianti a biomassa solida.

Il pagamento del Contributo Impianti Termici (C.I.T.) di cui all'allegato B del presente Disciplinare Tecnico tramite bollettino postale non è ammesso.

Art.17

Procedure per la dichiarazione di efficienza energetica e dichiarazione di controllo e manutenzione degli impianti a biomassa solida.

Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto di climatizzazione, il manutentore o terzo responsabile provvederà a redigere e sottoscrivere il rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) o il rapporto di controllo e manutenzione (RCM) degli impianti a biomassa solida.

Tale rapporto, che prevede anche una sezione sotto forma di *check-list*, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente, viene rilasciato in copia al responsabile dell'impianto e sarà da questi conservato ed allegato al libretto di climatizzazione di cui all'art.7 comma 5 del D.P.R. n.74/13.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.9 comma 7 del D.P.R. n.74/13, l'ASEA con provvedimento reso noto alla popolazione, stabilisce, nel rispetto delle periodicità di esecuzione dei controlli di efficienza energetica o di controllo e manutenzione degli impianti a biomassa solida di cui all'allegato **A** del presente Disciplinare Tecnico, la data di scadenza entro cui i manutentori o i terzi responsabili, in regola con i requisiti di cui all'art. 16 del presente Disciplinare Tecnico, devono trasmettere il rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) o il rapporto di controllo e manutenzione (RCM) degli impianti a biomassa solida.

Si riporta il dettaglio delle procedure per la dichiarazione di efficienza energetica articolate per tipologia, alimentazione e classi di potenza degli impianti di climatizzazione, nel rispetto dell'art.10 comma 3, lett. C, del D.P.R. n.74/13:

- per gli «impianti di climatizzazione con generatore di calore a fiamma con potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW alimentati a combustibile liquido, (gas metano o gpl) o solido non rinnovabile», l'operatore al termine delle operazioni di controllo, redige e sottoscrive, il rapporto di efficienza energetica (RCEE) «**TIPO 1**»;
- per gli impianti di climatizzazione con macchine frigorifere/pompe di calore con potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, l'operatore al termine delle operazioni di controllo, redige e sottoscrive, il rapporto di efficienza energetica (RCEE)«**TIPO 2**»;
- per gli impianti alimentati da teleriscaldamento con potenza termica utile nominale maggiore di 10kW» l'operatore al termine delle operazioni di controllo, redige e sottoscrive, il rapporto di efficienza energetica (RCEE)«**TIPO 3**»;
- per gli impianti cogenerativi (microgenerazione Pel da 50 kW – unità cogenerative Pel \geq 150 kW) l'operatore al termine delle operazioni di controllo, redige e sottoscrive, il rapporto di efficienza energetica (RCEE) «**TIPO 4**».

Per tutte e quattro le tipologie di impianto anzidette è previsto che il rapporto di efficienza energetica (RCEE) è redatto in triplice copia delle quali:

- una corredata del corrispondente bollino seriale, è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto di climatizzazione di cui al comma 5 dell'art.7 del D.P.R. n.74/13;
- una corredata del corrispondente bollino seriale, resta in uso al manutentore;
- una corredata del corrispondente bollino seriale, è trasmessa esclusivamente dal manutentore o terzo responsabile all'ASEA, nel rispetto delle periodicità di cui all'allegato A e dei contributi impianti termici (CIT) di cui all'allegato B del presente Disciplinare Tecnico.

Per gli impianti con generatori di calore a fiamma con potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW alimentati con biomassa solida, l'operatore al termine delle operazioni di controllo redige e sottoscrive, il rapporto di controllo e manutenzione (RCM) **TIPO 1 BS** allegato al presente disciplinare, rispettando la

procedura prevista per gli anzidetti impianti Tipo 1,2,3,4.

A seguito dell'emanazione della norma UNI 10389-2/2022 che prescrive le procedure per eseguire la misurazione del tiraggio per le caldaie (UNI EN 303-5) alimentate con biocombustibile solido non polverizzato, e la misurazione del rendimento di combustione per gli apparecchi a pellet o biocombustibile granulare a caricamento automatico, è stato integrato il nuovo rapporto RCM per consentire la trascrizione dei parametri del tiraggio per le caldaie (UNI EN 303-5) e dei parametri del rendimento di combustione.

Sino all'emanazione della normativa nazionale relativa ai valori minimi del rendimento per gli apparecchi a pellet o biocombustibile granulare a caricamento automatico, la comparazione del valore del rendimento misurato non sarà applicabile.

Art. 18

Obblighi di preavviso all'utente

L'ASEA comunica agli utenti i tempi e le modalità per l'esecuzione delle ispezioni in sito mediante comunicazione scritta da far pervenire con almeno due settimane di anticipo rispetto alla data prevista per l'ispezione.

L'ASEA ha l'obbligo di differire la data programmata per l'ispezione su richiesta dell'utente purché la stessa risulti pervenuta almeno tre giorni lavorativi antecedenti l'ispezione medesima.

Il differimento della data di ispezione è possibile un'unica volta, pertanto la visita ispettiva sarà di nuovo calendarizzata con la medesima procedura.

Laddove l'ispezione riprogrammata e comunicata al responsabile dell'impianto dovesse risultare ineseguibile per cause non imputabili all'ASEA (diniego d'accesso o utente assente al momento dell'ispezione), si procederà all'invio di un successivo avviso di ispezione, contrassegnato con l'avvertenza **secondo avviso** tramite lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (Pec) ove disponibile.

La seconda visita ispettiva, comporta per il responsabile dell'impianto oltre al pagamento del contributo attività ispettiva (C.A.I.) relativo alla classe di potenza dell'impianto oggetto d'ispezione di cui all'allegato B1 del presente Disciplinare Tecnico, il recupero del costo della raccomandata A/R, pari a € 7,00 qualora utilizzato come mezzo di trasmissione.

Art. 19

Ispezioni su impianti definiti "potenzialmente pericolosi" o non effettuate per cause non imputabili all'ASEA

L'ASEA segnalerà ai Sindaci dei comuni interessati sia gli impianti definiti "potenzialmente pericolosi" a seguito delle ispezioni che evidenzino criticità, difformità o inidoneità tecniche, opportunamente riportate sul rapporto di controllo tecnico (R.C.T.) dall'ispettore ed identificate con la sigla AT 42, che le utenze presso le quali non è stato possibile eseguire l'ispezione programmata²⁾, comunicata con il secondo avviso di cui all'art. 18 del presente Disciplinare Tecnico.

La comunicazione al Comune afferente l'immobile dell'utente dissenziente è volta ad accertare oltre al rispetto delle procedure previste dall'art.17 del presente Disciplinare Tecnico, l'assenza di impianti potenzialmente pericolosi o non conformi che pregiudicherebbero la privata e pubblica incolumità.

Conseguentemente verrà richiesto all'autorità comunale di emettere un provvedimento contingibile ed urgente a carico dell'utente interessato, per consentire l'ispezione negata (art.54 del D.Lgs. n. 267/00).

A seguito dell'emanazione del provvedimento comunale sarà programmata la terza visita ispettiva con l'invio dell'avviso di ispezione con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (Pec) ove disponibile.

La terza visita ispettiva, programmata e comunicata comporta per il responsabile dell'impianto oltre al pagamento del contributo attività ispettiva (C.A.I.) relativo alla classe di potenza dell'impianto oggetto d'ispezione di cui all'allegato B1 del presente Disciplinare Tecnico, il recupero del costo delle raccomandate A/R per l'invio del secondo e del terzo avviso qualora utilizzato come mezzo di trasmissione.

2) L'ART. 9 COMMA 3 D.LVO 192/05, OBBLIGA I SOGGETTI DI CUI ALL' ART. 7 COMMA 1 (IL PROPRIETARIO, IL CONDUTTORE, L' AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO, O PER ESSI UN TERZO, CHE SE NE ASSUME LA RESPONSABILITÀ) A COMUNICARE ENTRO 120 GIORNI DAL CONTROLLO/MANUTENZIONE ALL'ORGANISMO TERRITORIALE DI CONTROLLO SUGLI IMPIANTI TERMICI L'UBICAZIONE E LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ O DAI MEDESIMI GESTITI NONCHÉ LE EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICHE SIGNIFICATIVE.

L'ASEA invierà al responsabile dell'impianto a mezzo raccomandata A/R, la documentazione comprovante l'attività ispettiva posta in essere e non giunta a conclusione, oltre al bollettino relativo al pagamento del contributo attività ispettiva (C.A.I.).

L'assenza del responsabile dell'impianto o il diniego di accesso all'immobile, comporterà da parte dell'ASEA l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 28 del presente disciplinare tecnico.

L'ispezione è un obbligo di legge e il reiterato rifiuto a consentirne l'esecuzione, comporta la responsabilità per il reato di cui all'art.340 del codice penale (interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica).

Art. 20

Esecuzione della funzione pubblica

L'ASEA si impegna ad eseguire le operazioni connesse alla funzione pubblica di cui al presente Disciplinare Tecnico secondo le norme della buona tecnica e comunque a regola d'arte.

La funzione verrà espletata nel rispetto delle norme e delle disposizioni tecniche vigenti in materia.

Le ispezioni sugli impianti di climatizzazione dovranno essere effettuate con procedure e modalità che ne assicurino l'obiettività e la trasparenza.

Il personale addetto dovrà essere in grado di soddisfare le richieste di informazioni e chiarimenti formulate dagli utenti sull'esercizio della funzione pubblica regolata dal presente Disciplinare Tecnico.

Nel preservare altresì la riservatezza delle informazioni e dei dati connessi all'esercizio della funzione, il personale dovrà evitare ogni forma di comunicazione di carattere o di interesse commerciale e di osservare le disposizioni previste dal Reg. Eu. N. 679/2016.

Gli Ispettori dovranno esporre, bene in vista, il tesserino di riconoscimento fornito dall'Asea opportunamente vidimato dal Presidente del medesimo organismo territoriale di controllo.

Sarà cura dell'Asea trasmettere l'elenco del personale operante nel servizio ispettivo all'autorità competente ogni qual volta intervengano cambiamenti.

L'ASEA, sotto la propria responsabilità, si impegna affinché tutto il personale dedito all'esercizio della funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti di climatizzazione mantenga un contegno riguardoso e corretto nei confronti degli utenti, osservando condotte consone alla delicatezza della funzione, anche a tutela e salvaguardia dell'immagine dell'autorità competente che, in ogni caso, si riserva di evidenziare comportamenti e situazioni difformi.

Art. 21

Strumentazione e apparecchiature

La prova del rendimento di combustione per i generatori di climatizzazione deve essere eseguita secondo le modalità e con la strumentazione (analizzatori di combustione) riportata dalla norma UNI 10389-1, come prescritto dal:

- D.P.R. n. 412/93
- D.Lgs. n. 192/05
- D.Lgs. n.311/06
- D.M. 26/06/09
- D.P.R. n.74/13

Inoltre per i gruppi termici alimentati a biomassa solida la prova del rendimento di combustione va eseguita secondo le modalità prevista dalla norma UNI 10389-2/2022.

L'ispezione dei generatori di climatizzazione deve essere effettuata anche facendo riferimento a quanto previsto dalle vigenti normative tecniche (UNI e CEI) riguardanti tutti gli impianti di climatizzazione soggetti alle

disposizioni del presente disciplinare ed ogni altra norma ad esse riconducibili.

Le apparecchiature utilizzate dai tecnici incaricati per la corretta esecuzione delle ispezioni dovranno essere periodicamente sottoposte, a cura dei medesimi, a taratura periodica, eseguita da un laboratorio ufficialmente autorizzato ed in grado di rilasciare idonea certificazione (UNI 10389-1/2019 ed UNI 10389-2/2022).

Copia della documentazione di conformità, di uso e manutenzione ed i certificati di taratura delle anzidette apparecchiature saranno inviate all'Asea.

Art. 22

Operazioni ed attività di ispezione

Nel rispetto di quanto stabilito all'art.10 del presente Disciplinare Tecnico, le ispezioni dovranno essere effettuate in presenza del titolare dell'impianto o di un suo delegato o del manutentore. I responsabili degli impianti di climatizzazione, hanno l'obbligo di consentire i controlli che l'ASEA, dispone sugli stessi secondo quanto previsto dall'art.31 della L. n.10/91, dal D.P.R. n.412/93, dal D. Lgs. n.192/05 e dall'art. 9 comma 9 del D.P.R. n.74/13.

Nel corso dell'ispezione il personale incaricato ha libero accesso ai locali in cui sono ubicati gli impianti o componenti e gli apparati ad essi asserviti per la climatizzazione estiva ed invernale. Dette operazioni sono finalizzate ad accertare la geolocalizzazione dell'immobile, l'effettivo stato di esercizio, controllo, manutenzione ed efficienza energetica dell'impianto di climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria, nonché il possesso dei requisiti in capo alle ditte responsabili dell'attività di manutenzione, abilitate ai sensi del D.M. n.37/08 e s.m.i. Le inadempienze rilevate a carico di quest'ultime saranno comunicate dall'ASEA alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza per l'adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti.

Le operazioni ispettive riguardano:

- l'accertamento amministrativo-documentale relativo:
 - ai dati caratteristici dell'impianto di climatizzazione (data installazione, potenza, tipologia, dati anagrafici del responsabile dell'impianto,ecc.);
 - al «Libretto di Climatizzazione di cui all'art.7 comma 5 del D.P.R. n.74/13» per gli impianti destinati alla climatizzazione degli ambienti o alla produzione di acqua calda sanitaria;
 - alla corretta e completa compilazione, tenuta ed aggiornamento del predetto libretto e dei rapporti di Controllo di efficienza energetica (RCEE) o dei rapporti di controllo e manutenzione (RCM) degli impianti a biomassa solida;
 - al libretto di uso e manutenzione dei generatori di calore;
 - al controllo della dichiarazione di conformità D.M. n. 37/08 e s.m.i. e degli allegati obbligatori;
 - al controllo del progetto dell'impianto di climatizzazione, se dovuto;
 - al controllo della documentazione INAIL (ex ISPEL) e dei VV.F. ove prevista;
 - alla certificazione attestante l'idoneità del generatore di calore ad assicurare specifiche prestazioni emissive espressa attraverso l'appartenenza ad una specifica classe di qualità (solo per gli impianti a biomassa solida).
- Il controllo e la valutazione dell'efficienza energetica dell'impianto di climatizzazione invernale (gruppi termici con combustibile gas – liquidi ed a biomassa solida) e dell'impianto di climatizzazione estiva (gruppi frigo – pompe di calore ecc.) riferiti:
 - temperatura fumi °C;
 - temperatura ambiente °C;
 - O₂ %;
 - CO₂ %;
 - CO_{2t} %;
 - alla misura del valore di Bacharach (n.3);
 - CO_{ppm} %;
 - NO_{ppm};
 - P (Portata di combustibile) Kg/h;
 - M (Contenuto idrico del combustibile) %;
 - U (umidità del combustibile) %;

- Dp (depressione) Pa;
 - H_U (potere calorifico inferiore) KJ/kg;
 - al calore sensibile disperso %;
 - all'analisi di combustione con il prelievo dei valori per il calcolo del rendimento (%);
 - al recupero del valore del calore latente di combustione sulle caldaie a condensazione Et (%);
 - ai valori dell'efficienza energetica riportati sulle targhe delle macchine frigorifere e delle pompe di calore che non siano inferiori del 15% rispetto ai valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento e riportati sul libretto di climatizzazione;
 - ai valori della temperatura di surriscaldamento;
 - ai valori della temperatura di sotto-raffreddamento;
 - ai valori della temperatura di condensazione;
 - ai valori della temperatura di evaporazione;
 - ai valori della temperatura del circuito primario e del circuito secondario;
- la stima del corretto dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile;
 - la consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente (termoregolazione, sistemi puntuali e contabilizzazione del calore);
 - la verifica dello stato delle coibentazioni e della funzionalità, se presenti, dei sistemi di trattamento dell'acqua dove previsti;
 - la verifica dello stato e della compatibilità della canna fumaria (buona, mediocre, scadente);
 - la verifica dei dispositivi di regolazione e controllo (positiva o negativa);
 - la verifica dei sistemi di aerazione dei locali (positiva o negativa) e calcolo della depressione;
 - la verifica della taratura delle apparecchiature di regolazione e controllo;
 - la prova di tiraggio della canna fumaria (depressione in pascal)
 - le raccomandazioni sulle istruzioni d'uso dell'apparecchio rilasciate dal costruttore.

Art. 23

Rapporto di Controllo Tecnico (RCT) o di prova

Al termine delle operazioni di cui al precedente articolo, il personale incaricato dell'ispezione redige, in duplice copia, il rapporto di controllo tecnico secondo il modello di cui alle linee guida emanate dall'unità tecnica per l'efficienza energetica dell'Enea, ai sensi della UNI 10389/1, del D.Lgs n.192/05, del D.P.R. n.74/13 e della normativa tecnica vigente.

Anche per i generatori di calore alimentati da biomassa solida, verrà utilizzato il rapporto di controllo tecnico già previsto per gli altri generatori a fiamma, opportunamente integrato con le voci previste dalla normativa tecnica ad essi riferiti, UNI 10389-2/2022, UNI 10683/2022, UNI 11859-1/2022.

Il rapporto di controllo tecnico sottoscritto dall'ispettore e dal responsabile dell'impianto (proprietario, inquilino, conduttore o amministratore di condominio) è rilasciato in copia a quest'ultimo e costituisce formale comunicazione delle eventuali prescrizioni impartite dall'ASEA.

Il rapporto di controllo tecnico non sottoscritto unitamente al bollettino postale riferito al contributo attività ispettiva (C.A.I.), relativo alla classe di potenza dell'impianto oggetto d'ispezione di cui all'allegato B1 del presente Disciplinare Tecnico, saranno formalmente notificati con lettera raccomandata A/R al responsabile dell'impianto e comporterà oltre al pagamento del predetto contributo attività ispettiva (C.A.I.) anche il recupero del costo della raccomandata A/R di € 7,00 quale spesa accessoria per l'invio della documentazione.

Tutti i rapporti di controllo tecnico (R.C.T.) sia quelli definiti e sottoscritti dall'utente e dall'ispettore, che quelli non definiti e sottoscritti, saranno archiviati nella sede dell'ASEA e resteranno a disposizione dell'Autorità Competente per eventuali controlli.

Art. 24

Contributi economici a carico dei Responsabili degli impianti

Al fine di assicurare la copertura dei costi di gestione del Ca.T.I.T. e quelli necessari per l'esercizio della funzione pubblica oggetto del presente Disciplinare Tecnico e di tutte le attività ad essa connessa, sono fissati i contributi economici C.I.T. e C.A.I. a carico dei Responsabili degli impianti di climatizzazione, nel rispetto di

quanto previsto dall'art. 10 comma 3 del DPR 74/2013.

Il Contributo degli impianti termici (C.I.T.) è applicato agli impianti di climatizzazione per i quali il RCEE è trasmesso all'ASEA nei termini prescritti.

Il Contributo dell'Attività Ispettiva (C.A.I.) è applicato agli impianti di climatizzazione oggetto d'ispezione onerosa, di cui all'articolo 10 del presente disciplinare tecnico.

I contributi degli impianti termici (C.I.T.), in funzione del tipo di impianto e della fascia di potenza e nel rispetto delle periodicità di cui all'**allegato A**, sono riportati nell'**allegato "B"** del presente disciplinare tecnico.

Nell'**allegato B1** sono riportati invece i Contributi dell'Attività Ispettiva (C.A.I.).

I contributi economici di cui agli allegati B e B1 dovranno essere corrisposti da parte dei responsabili degli impianti di climatizzazione all'ASEA secondo le modalità, i tempi e le procedure stabilite dall'anzidetta azienda speciale.

L'attività di ispezione eseguita sugli impianti di climatizzazione asserviti ad immobili di proprietà o condotti dall'autorità competente sarà svolta dall'ASEA a titolo gratuito.

Art. 25

Precisazioni ed Inidoneità

Al fine di ridurre al minimo possibili controversie, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, si precisa che:

- in caso di ispezione su unità immobiliari precedentemente condotte in locazione, in assenza del vecchio locatario, gli eventuali oneri per il periodo cui afferisce l'ispezione sono a carico del proprietario dell'immobile. Anche le responsabilità connesse ad inadeguate caratteristiche dell'impianto di climatizzazione prima della cessione in uso o locazione restano a carico del proprietario;
- in presenza di unità immobiliari in cui risulti l'esistenza di atti notarili che testimoniano il passaggio di proprietà dell'immobile ad altri proprietari subentrati in date successive al periodo di dichiarazione a cui si riferisce l'ispezione, la stessa viene condotta, previo adeguamento dei dati anagrafici e tecnici, senza oneri a carico dell'utente subentrante;
- in presenza di unità immobiliari in cui risultino documenti atti a dimostrare l'inibizione della fornitura di energia elettrica all'impianto di climatizzazione per il periodo a cui si riferisce l'ispezione, la stessa viene condotta, previo adeguamento dei dati anagrafici e tecnici, senza oneri a carico dell'utente;
- in presenza di unità immobiliari che presentino due o più generatori di calore e l'avviso di ispezione riguardi solo uno od alcuni di essi, l'ispezione sui generatori addizionali viene comunque condotta e portata a termine, contestualmente a quella prevista con l'attribuzione in loco dei codici impianti aggiuntivi e dei relativi contributi;
- in presenza di un ulteriore generatore, ubicato all'interno dello stesso locale o nella stessa area tecnica, se idraulicamente asservito al medesimo sottosistema può essere considerato facente parte dello stesso impianto;
- un impianto di climatizzazione dotato di generatore di calore a fiamma, omologato all'origine per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento ambienti, è assimilabile ad uno scaldacqua unifamiliare, qualora risultino "disattivate" le parti essenziali preposte alla funzione di riscaldamento ambienti. (Nota MISE del 17/01/2018).
- in presenza di un impianto, superiore a 35 kW, che all'atto dell'ispezione non evidenzia carenze tecniche bensì solo documentali secondo quelli che sono gli obblighi da soddisfare presso gli organi di controllo (INAIL ex I.S.P.E.S.L. e Vigili del Fuoco), sono concessi 60 gg. (sessanta giorni) dalla data dell'ispezione, per esibire all'ASEA la documentazione richiesta;
- in presenza di tutti i casi di trasformazione, ampliamento o adeguamento parziale o totale dell'impianto di climatizzazione deve essere fornita copia della dichiarazione di conformità, completa degli allegati obbligatori, (progetto di impianto di climatizzazione dove previsto dalla normativa vigente), prodotta dall'impresa che ha eseguito i lavori;
- in presenza di un impianto termico costituito da un generatore di calore alimentato con combustibile solido (non rinnovabile o a biomassa solida) e da un generatore aggiuntivo alimentato con altro combustibile: gas di rete, gpl o gasolio, è obbligatoria l'installazione nel circuito idraulico del separatore

dei fluidi termici (scambiatore) così come previsto dalla Circolare ISPEL del 18/09/2006;

In fase di ispezione l'assenza del predetto separatore è considerata "inidoneità tecnica" sull'impianto di climatizzazione e comporterà, l'addebito previsto di cui all'allegato B1 del presente Disciplinare Tecnico;

- in presenza di un impianto ibrido con unico sottosistema di distribuzione, strutturato con due generatori di calore alimentati distintamente con diverso combustibile (biomassa solida-gas o biomassa solida- liquido), qualora l'attività ispettiva evidenzi una o più inidoneità o anomalie sarà addebitato al responsabile dell'impianto il pagamento del contributo economico relativo alla fascia di potenza dell'impianto oggetto d'ispezione (C.A.I.) di cui all'allegato B1 del presente Disciplinare Tecnico;
- la richiesta ispettiva pervenuta dagli Enti locali mediante specifica istanza, determinerà l'attribuzione della tariffa CAI corrispondente al responsabile dell'impianto destinatario dell'ispezione;
- l'attività ispettiva sull'impianto che presenta criticità rilevate sulla piattaforma del catasto termico, successivamente non confermate dall'ispettore al momento del sopralluogo, determinerà in ragione dei conseguenti oneri che ne derivano, l'addebito della tariffa CAI al responsabile dell'impianto fermo restando la possibilità del medesimo di rivalsa sul manutentore nel caso in cui le criticità sul rapporto RCEE e/o RCM trasmesso siano imputabili a quest'ultimo. L'utilizzo irregolare della piattaforma del catasto termico, obbligherà l'ASEA ad informare telematicamente il titolare della ditta. Se l'uso irregolare dell'anzidetta piattaforma sarà reiterato nel tempo il titolare della ditta sarà inibito all'uso della stessa.
- in riscontro al flusso massivo di comunicazioni da parte delle ditte richiedenti che pervengono sulla piattaforma del catasto termico in prossimità del termine di scadenza della presentazione della dichiarazione RCEE e/o RCM, il supporto tecnico sarà reso disponibile dall'ASEA sino al giorno 16 del mese di dicembre.

Inidoneità di I° e II° livello

Le **inidoneità di I° livello** riscontrate dall'ASEA su un impianto di climatizzazione non comportano una pericolosità potenziale dell'impianto tale da precluderne l'uso.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono di seguito elencate alcune di esse:

- Documentazione mancante, incompleta o carente di dati essenziali dell'impianto di climatizzazione quali: dichiarazione di conformità o di rispondenza e dei relativi allegati obbligatori, libretto di climatizzazione dell'impianto termico opportunamente compilato, libretto di uso e manutenzione, progetto di impianto di climatizzazione (no linea gas), rapporto di manutenzione del biennio oggetto di ispezione, secondo le UNI 10389- 1/2019 e 10389-2/2022, pratica INAIL (ex I.S.P.E.S.L.), SCIA e certificato di prevenzione incendi (CPI), ove previsti, placca camini del sistema SEPC compilata;
- Assenza del verbale redatto dall'installatore del gruppo refrigerante, che attesti la rispondenza dell'installazione alla norma UNI-EN 378/2 in relazione alle indicazioni sulla regolazione delle apparecchiature di sicurezza e comando registrate dopo l'avviamento;
- Azienda o tecnico abilitata/o sprovvista/o della certificazione Fgas e non iscritta/o al registro telematico;
- Assenza o mancato aggiornamento del registro delle apparecchiature Fgas per impianti da 5 tonCO2 eq;
- Mancata trasmissione della scheda identificativa dell'impianto, prevista nel libretto di climatizzazione comprovante l'esecuzione delle attività funzionali necessarie per l'aggiornamento del catasto termico;
- Mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) o del rapporto di controllo e manutenzione (RCM) degli impianti a biomassa solida ovvero trasmissione incompleta o parziale;
- Mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) o del rapporto di controllo e manutenzione (RCM) degli impianti a biomassa solida dimostrante il distacco del generatore di calore;
- Mancata definizione del periodo di manutenzione ordinaria di cui all'art.7, comma 4 del D.P.R. n.74/13;
- Assenza dei sistemi di termoregolazione, dei cronotermostati, delle teste termostatiche, dei contabilizzatori e dei sistemi di trattamento d'acqua di alimentazione dell'impianto di climatizzazione ove previsti, ecc.;

- Assenza dell'apparecchiatura per il recupero della temperatura sui sistemi di rinnovo e del trattamento aria ambiente (recuperatore di calore e free-cooling);
- Assenza, in generale, delle norme UNI 11859-1/2022 e UNI 10683/2022 sugli impianti < 35 kW per garantire il funzionamento in sicurezza degli apparecchi alimentati a biomassa solida correlati: all'attività di installazione, controllo, manutenzione e conduzione;
- Assenza della documentazione riferita ad apparecchi alimentati a biomassa quali: targa, documenti del costruttore, dichiarazione di conformità dell'installatore; il mancato recupero degli anzidetti documenti determina la disattivazione dell'apparecchio entro 180 gg. dalla data dell'ispezione;
- Assenza della targhetta e della compatibilità del sistema di evacuazione dei fumi (SEPC: sistema di evacuazione prodotti della combustione) UNI 10683/2022 Appendice C;
- Assenza della tubazione di scarico condensa sul SEPC previsto dalla UNI 10683/2022;
- Inidoneità dei locali e delle distanze minime non rispettate per i gruppi termici alimentati a biomassa solida UNI 10683/2022;
- Presenza di generatori a biomassa con combustibile non rispondente al D.Lgs 152/06, All. X , sez. 2, Titolo II ed alla UNI 10683/2022;
- Assenza del foro di prelievo rispondente alla norma UNI 10389-2/2022, previsto dalla UNI 10683/2022;
- Assenza del foro di prelievo fumi per la campionatura dei parametri di combustione;
- Presenza del valore del rendimento non rispondente al valore minimo corrispondente stabilito dal D.M. 186/2017;
- Presenza di camino per l'evacuazione in atmosfera dei prodotti della combustione non corrispondente al prgf. 8 della UNI 10683/2022;
- Presenza di torrini e comignoli non protetti per eventuali contatti diretti con persone - UNI 10683/2022;
- Presenza di caldaie UNI –EN 303-5 installata senza il rispetto della UNI 10683/2022 Appendice H;
- Presenza di generatori di calore di tipo B in locali areati (con porte e/o finestre), con aperture di ventilazione sotto dimensionate;
- Presenza di generatori di calore a gas di tipo B in locale dotato di elettroventilatore (estrattore) o cappa elettrica aspirante, ma con aperture di ventilazione sotto dimensionate;
- Presenza di un generatore di calore a gas di tipo B e di un camino o termocamino all'interno dello stesso locale o in due distinti locali comunicanti, con aperture di ventilazione sotto dimensionate;
- Presenza di UTA (unità di trattamento aria) con linee aerauliche e circuiti idraulici privi di termoregolazione e sonde di rilevamento della temperatura;
- Presenza di UTA (unità di trattamento aria) con linee aerauliche e circuiti idraulici privi di indicazione dei flussi;
- Presenza di gruppo frigo senza supporti antivibranti indicati dal costruttore;
- Presenza di gruppo frigo con linee idrauliche installate e non protette in ambienti aperti al pubblico;
- Locale tecnico o sala macchine ospitante un gruppo frigo non rispondente ai requisiti della norma UNI-EN 378-2/3 con ingresso sprovvisto di indicazioni, segnalazioni di divieto e/o prescrizioni;
- Gruppo frigo installato in un locale tecnico o in un ambiente esterno sprovvisto di interruttore elettrico generale;
- Gruppo frigo installato in un ambiente esterno sprovvisto di protezioni antinfortuni, antintrusione e segnaletica di prescrizioni;
- Gruppo frigo con installazione non rispondente alle prescrizioni tecniche del costruttore;
- Gruppo frigo sprovvisto di targhetta identificativa;
- Impianto di climatizzazione estivo e/o invernale sprovvisto di targa o collocata in posizione non visibile;
- Gruppo frigo sprovvisto di filtro e flussostato installati in serie al circuito idraulico;
- Apparecchiatura di climatizzazione estiva e/o invernale con parametri di efficienza inferiore del 15% del valore di targa;
- Impianto di climatizzazione estivo e/o invernale con linee elettriche prive di terminale di protezione di terra;
- Impianto di climatizzazione estivo e/o invernale con componenti aeraulici (bocchette, griglie, serrande, serrande tagliafuoco, filtri ect.) sporchi ed inefficienti;
- Impianto di climatizzazione estivo e/o invernale sprovvisto del sistema di trattamento acqua previsto dalla norma vigente;

- Valore del rendimento di combustione inferiore al limite minimo previsto dal D.P.R. n.74/13 e dal D.Lgs. n.102/14;
- Valore della depressione non rispondente alle UNI 10845 e UNI 10683 rilevato in un ambiente con insufficiente superficie di ventilazione nel quale è presente un generatore alimentato da biomassa solida e sistemi di estrazione dell'aria;
- Stato della coibentazione scadente con linee aerauliche e reti di distribuzione dei fluidi caldi e/o freddi non isolate e non protette;
- Stato della canna fumaria scadente;
- Stato dei dispositivi di termo-regolazione e controllo scollegati o inesistenti;
- Presenza della rete di adduzione del combustibile deteriorata, ma senza perdite di gas;
- Presenza della rete di adduzione del combustibile realizzata in pvc sino agli apparecchi a gas;
- Presenza di prese libere sulla rete gas posta all'interno del locale, prive di tappo filettato con valvole d'intercettazione senza maniglia;
- Presenza della rampa gas (impianti $\geq 35\text{kW}$) con valvola di sfiato non convogliata in atmosfera;
- Presenza di valvole o apparecchiature manuali di intercettazione del combustibile, inidonee o del tipo non ammesso;
- Assenza della presa di campionatura dei parametri per l'analisi ed i controlli dei fumi (ove prevista) prodotti dalla combustione (UNI 10389-1/2019 – UNI 1089-2/2022)
- Presenza di un impianto di climatizzazione con potenza inferiore a 35 kW installato in modo difforme alla normativa vigente, non provocante una situazione di immediato pericolo;
- Presenza di un impianto di climatizzazione con potenza superiore a 35 kW, in un locale non idoneo e non rispondente alle norme di sicurezza, alimentato con combustibili gassosi e/o liquidi, non provocante una situazione di immediato pericolo;
- Inosservanza delle norme di salute e sicurezza dei luoghi e posti di lavoro ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008.

Le **inidoneità di II° livello** riscontrate dall'ASEA su un impianto di climatizzazione comportano una pericolosità potenziale dell'impianto, tale da precluderne l'uso. L'ispettore è obbligato a segnalarle verbalmente al responsabile dell'impianto (proprietario, conduttore, terzo responsabile o amministratore di condominio) all'atto dell'ispezione ed a riportarle sul rapporto di controllo tecnico (RCT), con l'avvertenza: **impianto potenzialmente pericoloso - se ne diffida l'uso.**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono di seguito elencate alcune di esse:

- Fuga di gas sulla rete di alimentazione dell'impianto di climatizzazione percepibile con l'olfatto;
- Fuga di gas refrigerante sulla rete che alimenta l'impianto di climatizzazione estivo ed invernale;
- Presenza di un impianto di climatizzazione con generatore di calore installato in autorimessa o in locale con pericolo d'incendio;
- Presenza di un impianto di climatizzazione con generatore di calore a gas di tipo B, installato in locale dotato di elettroventilatore (estrattore) o cappa elettrica aspirante, sprovvisto di apertura di ventilazione;
- Presenza di un impianto di climatizzazione con generatore di calore a gas di tipo B e di un camino o termocamino nel medesimo locale o in locali tra loro comunicanti, sprovvisti di apertura di ventilazione;
- Presenza di prese libere sulla rete gas posta all'interno del locale, con valvole d'intercettazione manualmente azionabili prive di tappo di chiusura;
- Presenza di un impianto di climatizzazione con rilascio di fumi (monossido di carbonio) in ambiente con assenza di tiraggio sulla canna fumaria;
- Presenza di un impianto di climatizzazione con generatore di calore a gas di tipo B in locali adibiti a bagno o camera da letto;
- Presenza di un impianto di climatizzazione con generatore di calore installato all'interno di un locale, non collegato alla canna fumaria;
- Presenza di un impianto di climatizzazione con generatore di calore a gas di tipo B installato all'interno di un locale con scarico esterno a parete il cui terminale è difforme alla normativa vigente;
- Presenza di un impianto di climatizzazione non conforme alle norme di sicurezza vigenti;
- Presenza di un impianto di climatizzazione alimentato a GPL installato in un locale il cui piano di calpestio, con o senza prese di raccolta e scarico delle acque reflue, risulta a quota inferiore del piano

di campagna;

- Presenza di un piano di cottura o di un apparecchio carrellabile, tipo A per riscaldamento ambienti, collegato alla rete gas di alimentazione o al serbatoio di GPL con un tubo flessibile non idoneo;
- Presenza di un impianto di climatizzazione con dispositivo di intercettazione automatico del combustibile, assente o scollegato alla rete di alimentazione (ove previsto);
- Presenza di un impianto di climatizzazione con potenza termica superiore a 35 kW in un locale tecnico ad uso non esclusivo e con presenza di materiale infiammabile;
- Presenza di un impianto di climatizzazione con generatore di calore a fiamma alimentato da biomassa solida con tubo di sicurezza, intercettato, insufficiente, modificato rispetto alle prescrizioni del costruttore del generatore di calore, o non coibentato;
- Presenza di un impianto di climatizzazione con generatore di calore a fiamma alimentato da biomassa solida con assenza di tiraggio, (valore positivo della depressione in ambiente o non rilevabile) con presenza di rigurgiti di fumo.
- Presenza di deposito combustibile, superiore al limite massimo di 1.5 mc prescritto dalla UNI 10683/2022, all'interno del locale tecnico con generatore di calore a fiamma alimentato da biomassa solida;
- Presenza di generatore di calore a fiamma alimentato da biomassa solida, non stagni o a focolare aperto, in bagni, gabinetti, camere da letto e monolocali UNI 10683/2022;
- Presenza di generatore di calore a fiamma alimentato da biomassa solida con anomalie che determinano la non idoneità al funzionamento: presenza di riflusso, valore della depressione non conforme al valore del fabbricante, aperture di ventilazione inadeguate UNI 10683/2022;
- Presenza di generatore di calore a fiamma alimentato da biomassa solida in presenza di altri apparecchi non ammessi dalla UNI 10683/2022;
- Presenza di condotto d'aria all'interno di locali a rischio d'incendio non protetti da cavedi stagni UNI 10683/2022;
- Presenza di ventilazione da locale adiacente con valore della depressione > 4 Pa UNI 10683/2022;
- Presenza di ventilazione da locale adiacente non ammesso (bagno – gabinetto – camere da letto - a rischio d'incendio box e/o garage – camere da letto) UNI 10683/2022;
- Presenza di ventilazione da locale adiacente quale parte comune dell'immobile UNI 10683/2022;
- Presenza di sistema fumario non a tetto, (scarico a parete o in cavedio o spazi chiusi anche se a cielo libero) UNI 10683/2022;
- Presenza di condotto fumario realizzato con tubi metallici flessibili estensibili UNI 10683/2022;
- Presenza di generatore con SEPC non compatibile, controllo visivo e/o documentale UNI 11859-1/2022;
- Presenza di riflusso durante la misurazione dei parametri dei prodotti della combustione UNI 10389-2/2022;
- Presenza di U.T.A. (unita' di trattamento aria) in compartimento con linee aerauliche sprovviste di serranda tagliafuoco;
- Presenza di gruppo frigo installato all'interno di un locale tecnico senza valvola di sicurezza sul circuito secondario;
- Presenza di gruppo frigo installato in un locale interno con dispersione del refrigerante, nei locali confinanti;
- Presenza di gruppo frigo installato in sala macchina con carica refrigerante > di 25 Kg. ed ODP e GWP maggiore di zero;
- Presenza di gruppo frigo con Q > di 500 TonCO₂eq. sprovvisto di leak detector (sistema di rilevamento di fuga refrigerante).

L'inidoneità di I° e II° livello riscontrate dall'ispettore e riportate nel rapporto di controllo tecnico (RCT) dovranno essere eliminate entro 50 gg. dal loro accertamento.

A. Entro tale termine, il responsabile dell'impianto di climatizzazione dovrà trasmettere all'ASEA:

1. il rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) o il rapporto di controllo e manutenzione (RCM) degli impianti a biomassa solida e la copia della dichiarazione di conformità rilasciati da un'impresa abilitata da cui si evince l'eliminazione delle anomalie tecniche riscontrate nella fase ispettiva;
2. l'attestazione di pagamento del contributo economico, relativo alla tipologia di impianto oggetto d'ispezione (C.A.I.) di cui all'allegato **B 1** del presente Disciplinare Tecnico.

- B. In caso di inidoneità di 1° livello di tipo esclusivamente documentale³⁾, il responsabile dell'impianto di climatizzazione è dispensato dal pagamento del contributo economico di cui al punto 2 dell'anzidetta lettera A), se entro e non oltre 15 gg. dalla data dell'ispezione sarà trasmessa all'ASEA la documentazione mancante durante la fase ispettiva ed evidenziata nel rapporto di controllo tecnico (RCT) con l'esclusione della documentazione attestante la disattivazione dell'impianto di climatizzazione, che doveva essere trasmessa ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del presente disciplinare, nonché del rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) o di manutenzione (RCM) degli impianti a biomassa solida, che andavano trasmessi entro il termine di scadenza del biennio di riferimento.

Trascorsi i 50 gg. di cui alla lettera A) o i 15 gg. di cui alla lettera B), senza che il responsabile dell'impianto di climatizzazione abbia trasmesso o consegnato la documentazione richiesta con il rapporto di controllo tecnico (RCT), l'ASEA provvederà all'attivazione delle procedure di cui all'artt. 18 e 19 del presente disciplinare tecnico.

Per gli interventi di maggiore entità, di cui ai sotto elencati punti A), B), il termine stabilito per la messa a norma dell'impianto di climatizzazione è di 140 gg. a partire dalla data dell'ispezione.

A. CANNE FUMARIE:

- la costruzione ex novo di canne fumarie singole, collettive e/o ramificate nel rispetto della norma UNI EN 13384-1÷2/2015 (ex UNI 9615-2) a servizio di generatori di calore, individuali, con scarico dei prodotti della combustione in atmosfera, installati dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 412/93 e non rispondenti alla norma UNI-CIG 7129/15;
- l'adeguamento di generatori di calore, individuali, preesistenti alla data di entrata in vigore della norma UNI-CIG 7129/15, con scarico dei prodotti della combustione in atmosfera, difforme alle prescrizioni della predetta norma;
- l'adeguamento di canne fumarie, in applicazione della norma UNI 10485/00, del D.Lgs. n.102/14 ed UNI EN 13384- 1÷2/2015.
- Costruzione del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione (SEPC) previsto dalla norma UNI 10683/2022 (prgf. 8 requisiti generali e prgf. 9 sistema di scarico delle condense) per gruppi termici alimentati a biomassa solida come previsto dalla UNI EN 1443:2019;

B. ADEGUAMENTI CENTRALI TERMICHE:

- per adeguamenti si intendono tutte quelle attività ed interventi atti a ricondurre gli impianti di climatizzazione, aventi potenzialità termica ≥ 35 kW, alla normativa (L. 10/91, D.P.R. n.412/93, D.P.R. n.551/99, CEI 64/2 IV ediz, D.M. 10/03/1998, D.M. 12/04/1996, D.M. 37/08, UNI 9615-2, D.M. 28/04/2005, applicabile per analogia anche alle centrali termiche alimentate a biomassa solida, nonché all'ottenimento della certificazione obbligatoria riguardante la sicurezza dell'impianto e dei locali in cui è installato: (libretto matricolare, con durata quinquennale rilasciato dall'INAIL (ex I.S.P.E.S.L.), SCIA, certificato di prevenzione incendi C.P.I. rilasciato dai VV.F.).

Entro il termine di 140 gg. dalla data dell'ispezione, il responsabile dell'impianto di climatizzazione dovrà inviare all'ASEA:

- il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) o il rapporto di controllo e manutenzione (RCM) degli impianti a biomassa solida attestante l'avvenuto ripristino del medesimo impianto alla normativa vigente;
- la copia della dichiarazione di conformità completa dell'allegato progetto dell'impianto redatto da un tecnico abilitato;
- la copia del libretto matricolare da parte dell'INAIL (ex I.S.P.E.S.L.), della SCIA e del certificato di prevenzione incendi C.P.I. rilasciato dai VV.F.;
- l'attestazione di pagamento del contributo economico corrispondente alla tipologia dell'impianto oggetto di ispezione (C.A.I.) di cui all'allegato **B1** del presente Disciplinare Tecnico.

3) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E/O DI RISPONDEZA E DEI RELATIVI ALLEGATI, LIBRETTO DI CLIMATIZZAZIONE IMPIANTI TERMICI OPPORTUNAMENTE COMPILATO, LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE, PROGETTO DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (NO LINEA GAS),RAPPORTO DI CONTROLLO E/O MANUTENZIONE DEL BIENNIO OGGETTO DI ISPEZIONE, PRATICA INAIL (EX I.S.P. E.S.L.), CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI), OVE PREVISTI.

Scaduto il termine dei 140 gg., senza che il responsabile dell'impianto di climatizzazione abbia provveduto alla messa a norma dello stesso secondo le prescrizioni riportate nel rapporto di controllo tecnico (RCT) redatto dall'ispettore ed abbia trasmesso la relativa documentazione, l'ASEA provvederà all'attivazione delle procedure previste dagli artt.18 e 19 del presente Disciplinare Tecnico.

Art. 26 **Pagamenti e diffide**

L'ASEA sarà remunerata direttamente dai responsabili degli impianti mediante i contributi economici CIT E CAI previsti dal presente Disciplinare Tecnico. Sarà pertanto suo compito esclusivo stabilire le modalità ed i tempi di pagamento nonché effettuare il servizio di riscossione, anche per eventuali diffide e riscossioni coattive dei costi, in caso di inadempimento dell'utente, come da autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/12/2010 reg.1 foglio 143.

Il responsabile dell'impianto potrà richiedere copia della documentazione riferita all'attività ispettiva riguardante il suo impianto, previo invio dell'autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unitamente al documento di riconoscimento in corso di validità.

CAPO III **DISPOSIZIONI FINALI**

Art.27 **Controlli**

L'Autorità Competente potrà effettuare tutte le verifiche che ritiene necessarie al fine di controllare il rispetto e l'applicazione delle norme e delle procedure contenute nel presente Disciplinare Tecnico.

A tale scopo si precisa che per irregolare effettuazione di una ispezione s'intende che la stessa risulti svolta, ad un successivo controllo, in maniera palesemente incompleta o non in linea con le norme tecniche di riferimento.

Art. 28 **Sanzioni**

In relazione agli adempimenti previsti dal D.P.R. n.74/13 si applicano le sanzioni:

- ✓ a carico del responsabile (proprietario, conduttore, terzo responsabile o amministratore di condominio) che ha assunto la responsabilità dell'impianto di climatizzazione, di cui all'art.15 comma 5 del D.Lgs. n.192/05 e ss.mm.ii;
- ✓ a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico, di cui all'art.15 comma 6 del D.Lgs n.192/05 e ss.mm.ii.

Per l'accertamento e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni e le procedure di cui alla Legge 689/1981 e ss.mm.ii.

Art. 29 **Controllo sugli impianti d'utenza gas**

È in capo all'ASEA la richiesta della sospensione della fornitura di gas agli impianti termici di cui all'art. 16, comma 6, del D.lgs23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii.

Art.30 **Impianti alimentati da fonte biomassa solida**

Gli impianti alimentati da fonte biomassa solida sono soggetti alla trasmissione del rapporto di controllo tecnico relativo alla manutenzione (RCM) tipo 1BS, allegato al presente disciplinare.

L'attività ispettiva sugli impianti alimentati da fonte biomassa solida in assenza di specifiche disposizioni avuto riguardo ai rendimenti minimi da adottare sui generatori di calore antecedenti al decreto 186/2017, sarà svolta seguendo le norme che regolamentano l'installazione, la prevenzione incendi (per analogia si adotta quella riferita al combustibile liquido D.M. 28/04/2005 ed alla Circolare n° 52 del 1982 del Ministero dell'Interno) e la conduzione degli stessi.

Per l'attività ispettiva verrà utilizzato il rapporto di controllo tecnico (RCT) o di prova, allegato al presente disciplinare.

La stessa verterà sugli impianti dichiarati potenzialmente pericolosi, sugli impianti non dichiarati ed infine su un campione di impianti dichiarati nella misura del 5% .

I contributi economici (C.I.T.) e (C.A.I.) per gli anzidetti impianti sono quelli previsti per gli impianti con generatori a fiamma, riportati rispettivamente negli allegati B e B1 del presente Disciplinare Tecnico secondo le classi di potenza indicate e nel rispetto delle scadenze delle periodicità di trasmissione degli anzidetti rapporti, ridotti nella misura del 50 %.

Art. 31

Modifica disciplinare Tecnico e nuove disposizioni Legislative

Il presente Disciplinare Tecnico potrà essere modificato di comune accordo tra l'Autorità Competente e l'ASEA, in quelle parti ritenute opportune al fine di migliorare l'esercizio della funzione anche in una logica di collaborazione con i cittadini interessati e gli operatori del settore.

Per tutto quanto non espressamente menzionato dal presente Disciplinare Tecnico si fa riferimento alle normative tecniche ed amministrative vigenti in materia.

Nel caso che, nel corso dell'attività, sopraggiungessero nuove disposizioni di legge nazionale o regionale, di carattere tecnico normativo relativamente all'attività di accertamento e controllo degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, il presente Disciplinare Tecnico verrà, di conseguenza, modificato e aggiornato in relazione alle nuove disposizioni.

Art. 32

Norme di chiusura

L'ASEA, ai sensi dell'art.9 comma 10 del D.P.R. n.74/13, con cadenza biennale, predispone e trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché all'Autorità Competente, una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici dislocati sul proprio territorio, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio.